

Deliberazione della Giunta Regionale 22 settembre 2025, n. 3-1569

Legge regionale n. 5/2018, articolo 8, comma 4 bis. D.G.R. n. 20-1795 del 31 luglio 2020, come da ultimo modificata dalla D.G.R. 6-3766 del 10 settembre 2021. Modifica della D.G.R. 10-1487 del 8 agosto 2025, del provvedimento di deroga al divieto di immissioni di fauna selvatica per il territorio di competenza dell'ATC CN1 per la specie fagiano (*Phasianus colchicus*).



Seduta N° 106

Adunanza 22 SETTEMBRE 2025

Il giorno 22 del mese di settembre duemilaventicinque alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marina CHIARELLI

DGR 3-1569/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 5/2018, articolo 8, comma 4 bis. D.G.R. n. 20-1795 del 31 luglio 2020, come da ultimo modificata dalla D.G.R. 6-3766 del 10 settembre 2021. Modifica della D.G.R. 10-1487 del 8 agosto 2025, del provvedimento di deroga al divieto di immissioni di fauna selvatica per il territorio di competenza dell'ATC CN1 per la specie fagiano (*Phasianus colchicus*).

A relazione di: Bongioanni

Premesso che la legge regionale n. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", in particolare:

all'articolo 5, comma 1, dispone che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio regolamento disciplina, tra l'altro, (lettera h) i criteri e le modalità di immissione, cattura e la destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA, delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV);

all'articolo 8, comma 4, prevede, tra l'altro, che i Comitati di gestione degli ATC e dei CA, che intendono immettere fauna selvatica nata in cattività, devono effettuare adeguate operazioni di pre-ambientamento di tali soggetti per una durata non inferiore a 20 giorni, attraverso idonee strutture, anche temporanee, collocate sul territorio venabile ed il rilascio deve avvenire entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno, disponendo che è vietato immettere fauna selvatica sul territorio venabile dal 31 luglio al giorno di chiusura dell'attività venatoria alla piccola fauna stanziale;

all'articolo 8, comma 4bis, prevede che i Comitati di gestione degli ATC e dei CA per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali, possono richiedere una deroga al divieto di cui al comma 4, demandando alla Giunta regionale di definire i criteri per il riconoscimento ed adottare i relativi provvedimenti.

Richiamato che, in attuazione alla sopra citata lettera h), è stato adottato il regolamento regionale n.

7/R/2019, modificato dal regolamento regionale n. 7/R/2021.

Richiamato, inoltre, che con la DGR n. 20-1795 del 31 luglio 2020, modificata dalla DGR n. 26-2008 del 25 settembre 2020 e dalla DGR n. 6-3766 del 10 settembre 2021, in attuazione al suddetto articolo 8, comma 4 bis, sono stati approvati i criteri per la presentazione delle istanze, di cui al medesimo comma 4bis, da parte degli Organismi di gestione faunistico-venatori e sono state definite le immissioni di fauna selvatica consentite in deroga al divieto di cui al comma 4, indicando il rispettivo periodo di vigenza.

Premesso, inoltre, che con D.G.R. 10-1487 del 8 agosto 2025 è stato disposto, tra l'altro, per la stagione venatoria 2025-2026, in riferimento al territorio dell'ATC CN1:

- la deroga al 31 ottobre 2025 delle immissioni della specie fagiano (*Phasianus colchicus*) nelle quantità riportate nella tabella (200 capi), di cui al suo Allegato A ed esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.

Premesso, altresì, che:

con D.G.R. n. 10-1425 del 28 luglio 2025 è stato espresso parere preventivo, per le finalità di cui all'articolo 6, comma 9, dell'Allegato alla D.G.R. n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 6-1013 del 22 aprile 2025, come da richiesta della Provincia di Cuneo in merito allo scioglimento del Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia ATC CN1;

con decreto del Presidente della Provincia di Cuneo n. 29 del 20 agosto 2025 è stato disposto lo scioglimento del Comitato di gestione dell'ATC CN1, nonché la decadenza di tutti i componenti eletti e la nomina quale Commissario dell'ATC CN1 del Sig. Ferrondi Umberto per un periodo massimo di sei mesi.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", il Commissario dell'ATC CN1, in data 30 agosto 2025, ha richiesto di incrementare di ulteriori 800 capi il quantitativo numerico di fagiani, indicato dalla citata D.G.R. 10-1487 del 8 agosto 2025, a scopo di ripopolamento da introdurre nel territorio dell'ATC CN1.

Dato atto che, dall'esito dell'istruttoria effettuata dal suddetto Settore, emerge che la suindicata richiesta è opportunamente motivata e rispetta i criteri approvati dai sopra citati provvedimenti.

Ritenuto, pertanto, di modificare la DGR n. 10-1487 del 8 agosto 2025, con riferimento alla deroga al 31 ottobre 2025 delle immissioni della specie fagiano (*Phasianus colchicus*) nel territorio dell'ATC CN1, indicando la quantità di 1.000 capi in sostituzione di quella indicata (200 capi) nella rispettiva riga della tabella di cui all'Allegato A della medesima DGR n. 10-1487 del 8 agosto 2025, come di seguito rappresentato:

ATC/CA	SPECIE	IMMISSIONE AUTORIZZAT A (n. capi)	PRESCRIZIONE
ATC CN1	FAGIA NO	1000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni afferenti alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di disporre, per la stagione venatoria 2025-2026, ai sensi dell'articolo 8, comma 4bis, della legge regionale n. 5/2018 ed in conformità alla DGR n. 20-1795 del 31 luglio 2020, come da ultimo modificata dalla DGR n. 6-3766 del 10 settembre 2021, di modificare la DGR n. 10-1487 del 8 agosto 2025, con riferimento alla deroga al 31 ottobre 2025 delle immissioni della specie fagiano (*Phasianus colchicus*) nel territorio dell'ATC CN1, indicando la quantità di 1.000 capi in sostituzione di quella indicata (200 capi) nella rispettiva riga della tabella di cui all'Allegato A della medesima DGR n. 10-1487 del 8 agosto 2025, come in premessa rappresentato;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.